



Decreto Dirigenziale n. 22 del 29/02/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/06, ART. 208. RINNOVO AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI COMPATIBILI CON IL CICLO DEPURATIVO DEI FANGHI ATTIVI D.D. N. 225 DEL 11.04.2008 E SUCCESSIVO D.D. N. 277 DEL 19.04.2011. CONSORZIO GESTIONE E SERVIZI CGS SALERNO S.R.L. UNIPERSONALE CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI SALERNO, VIA DIOMEDE CIOFFI, ED IMPIANTO NEL COMUNE DI OLIVETO CITRA, ZONA INDUSTRIALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO :

- che la ditta Consorzio Gestione e Servizi CGS Salerno s.r.l. Unipersonale, con sede legale nel Comune di Salerno, Via Diomede Cioffi ed impianto nel Comune di Oliveto Citra, Zona Industriale, è autorizzato all'esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi compatibili con il ciclo depurativo dei fanghi attivi con D.D. n. 225 del 11.04.2008 e successivo D.D. n. 277 del 19.04.2011, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

- che in data 10.11.2015, prot. 0764622, la ditta Consorzio Gestione e Servizi CGS Salerno s.r.l. Unipersonale, ha presentato richiesta di rinnovo di autorizzazione all'esercizio dell'impianto, allegando:

- 1) ricevuta di versamento di euro 300 per spese istruttorie;
- 2) Allegato 1.c scheda di inquadramento territoriale;
- 3) Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune di Oliveto Citra;
- 4) perizia giurata di conformità urbanistica ed edilizia;
- 5) perizia asseverata sulla conformità dello stato dei luoghi;
- 6) visura ordinaria di società di capitale;
- 7) dichiarazione sostitutiva di iscrizione Camera di Commercio;
- 8) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;

- che in data 14.12.2015 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 208, D.Lgs. 152/06, nel corso dei lavori :

- Il rappresentante del Comune di Oliveto Citra esprime parere negativo precisando che l'impianto è soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, D.Lgs 42/2004 e s.m.i., e rientra nel perimetro delle Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita e Marzano e Zona SIC IT 8050049 Fiumi Tanagro e Sele, e chiede inoltre che l'impianto di che trattasi svolga l'attività di impianto di depurazione con esclusione dell'attività di gestione rifiuti liquidi, così come originariamente progettato.
- Il rappresentante dell'Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita e Marzano, esprime parere negativo e consegna copia dello stesso per l'acquisizione agli atti;
- Il Presidente in relazione al punto 1 del succitato parere precisa che l'attuale autorizzazione D.D. n. 225/2008, non risulta essere stata rilasciata in ragione dell'emergenza rifiuti ma in regime ordinario, ai sensi dell'art. 208, del D.Lgs 152/06;
- Il rappresentante della società Consorzio Gestione e Servizi CGS Salerno s.r.l. Unipersonale dichiara che l'impianto attualmente lavora con una capacità di trattamento ridotto a 50 tonn/giorno.
- Il rappresentante dell'ASI dichiara che l'impianto fu costruito dall'Ufficio Speciale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della L. 219/81.
- Il Presidente della Conferenza nel prendere atto di quanto sopra esposto, chiede che il parere del Comune di Oliveto Citra sia formulato ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1, Legge 241/90 e preannuncia l'invito alla Soprintendenza alle Belle Arti di Salerno competente ad esprimersi sul vincolo paesaggistico sopra richiamato.

- che in data 20.01.2016 si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi nella quale :

- Il Presidente comunica che è agli atti della Conferenza, la documentazione originaria dall'ex Settore Tutela dell'Ambiente di Napoli, relativa all'autorizzazione in procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 208, D.Lgs 152/06, richiesta con nota del 21.12.2015, prot 889449, per ogni opportuna consultazione e valutazione da parte degli Enti partecipanti alla Conferenza. E' stata richiesta altresì, con nota prot. n. 21750 del 13/01/2016 alla Soprintendenza BAP di Salerno la partecipazione alla odierna Conferenza di Servizi;
- Il Presidente, inoltre precisa che oggetto del presente procedimento non è la realizzazione dell'impianto o sua modifica, bensì il rinnovo decennale dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti di cui all'art. 208 c. 12 del D.Lgs. 152/06;
- I rappresentanti del Comune di Oliveto Citra e dell'Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e

Monti Eremita e Marzano riconfermano il parere negativo al rinnovo dell'autorizzazione depositando agli atti della Conferenza nota con le motivazioni del diniego;

- Il rappresentante dell'ARPAC di Salerno a precisazione del parere già inviato nel corso della precedente Conferenza di servizi prot. n. 77691 del 14/12/2015, evidenzia la necessità di acquisire per la valutazione di competenza il progetto dell'impianto ritenendo che, sebbene la procedura amministrativa sia di rinnovo di un impianto già autorizzato, non vi sia continuità di documentazione tecnica agli atti dell'Ufficio nè pregresse valutazioni in merito e che pertanto in tal caso ritiene di procedere secondo le indicazioni della Delibera di G.R. n. 81/2015 per nuovi impianti;
- Il Presidente alla luce della dichiarazione del rappresentante del Dipartimento ARPAC di Salerno precisa che la stessa è non solo tardiva, in quanto detta documentazione andava richiesta in sede di prima Conferenza di servizi, ma appare altresì anche fuorviante, atteso che al Dipartimento ARPAC di Salerno è stata richiesta più volte da questa U.O.D la verifica di detto impianto e in detta sede andava eventualmente richiesto il progetto se non in possesso. Pertanto la richiesta di integrazione documentale da parte del Dipartimento ARPAC di Salerno risulta essere un aggravio del procedimento amministrativo atteso che detta richiesta di integrazione non è prevista dalla DGR n. 81/2015 in casi di rinnovi;
- Il rappresentante dell'ASI esprime parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione;
- Per il rappresentante dell'Ufficio procedente la richiesta di rinnovo è accoglibile con la prescrizione di un monitoraggio delle emissioni odorigene mediante campionamenti su tutte le fasi del processo depurativo;
- Agli atti della Conferenza viene acquisita la nota della Soprintendenza BAP del 20.01.2016, prot. 1315, nella quale si precisa che il proprio parere riguarda le aree sottoposte a vincolo Paesaggistico ai sensi della parte III, del D.Lvo 42/2004, per le opere da eseguire e da autorizzare ai sensi dell'art. 146 del richiamato D.L. e non per i rinnovi di autorizzazioni per la gestione di impianti esistenti.
- Il Presidente con riferimento ai pareri negativi espressi dall'Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro Monti Eremita Marzano e dal Comune di Oliveto Citra, precisa che essi non possono trovare accoglimento per il procedimento di che trattasi, che non riguarda un nuovo impianto a farsi, o modifiche dello stesso, o revamping, ma il rinnovo di un'autorizzazione all'esercizio di un impianto, che come dichiarato dal gestore nella Conferenza di servizi del 14/12/2015, non ha subito modifiche rispetto a quanto autorizzato con D.D. n. 225 dell'11/4/2008;
Precisa altresì, che diversamente da quanto riportato nei suddetti pareri negativi, l'attuale esercizio è autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 dalla Regione Campania – ex Settore 02 Tutela dell'Ambiente di Napoli, e pertanto in procedura ordinaria secondo la disciplina dell'ex DGR 1411/2007 (vedasi D.D. n. 202 dell'11/4/2007, rettificato con D.D. n. 212 del 18/4/2007, rinnovato sino al 25/6/2016 con D.D. n. 225 dell'11/4/2008, rettificato con D.D. n. 277 del 19/4/2011). Tutte le autorizzazioni sono state ritualmente trasmesse al Comune di Oliveto Citra, e non risultano agli atti ricorsi giurisdizionali e/o sentenze avverso detti atti. In merito ai vincoli ambientali richiamati, si ribadisce che l'impianto è stato sottoposto per il procedimento di AIA, per una richiesta di incremento dei volumi trattati, a valutazione di impatto ambientale con integrata valutazione di incidenza, di cui al D.D. n. 168 del 29/11/2013;
Eventuali aspetti di legittimità circa la realizzazione dell'impianto fermo restando quanto dichiarato dal Comune di Oliveto Citra (che l'impianto originario esistente e legittimamente autorizzato...), ivi compreso l'esistenza di un eventuale vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 D. Lgs 42/2004, sono aspetti di competenza del Comune di Oliveto Citra competente in materia edilizia ed urbanistica, attenendo a questo procedimento esclusivamente aspetti legati all'esercizio dell'impianto.
- Il Presidente, acquisito l'assenso degli Enti assenti che non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito (Provincia, ASL, ATO), richiamato che in merito alla valutazione della Soprintendenza BAP di Salerno la ditta Consorzio Gestione e Servizi CGS Salerno s.r.l. Unipersonale, ha dichiarato che non vi sono nuove opere a farsi, la valutazione favorevole della P.O. competente Ing. Giovanni Galiano, il parere negativo del Comune di Oliveto Citra e dell'Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano, atteso che ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90,

comma 6 bis, si è formata una posizione prevalente favorevole dichiara chiusi i lavori della Conferenza di Servizi, subordinando il rilascio del decreto autorizzativo alle prescrizioni di seguito riportate:

- presentazione della polizza fidejussoria conforme alle modalità di cui all'Allegato I alla Delibera G.R. 81/2015 della durata di 10 anni + 1 ;
 - trasmissione da parte della Ditta di copia dell'originario progetto al Dipartimento ARPAC di Salerno, entro 15 giorni dalla presente data, precisando che eventuali osservazioni o prescrizioni che il Dipartimento ARPAC vorrà fornire, verificatane la fattibilità tecnica, saranno impartite alla Ditta C.G.S Salerno s.r.l.;
 - che il provvedimento autorizzativo conterrà le prescrizioni relative al monitoraggio delle emissioni odorigene;
- che il Comune di Oliveto Citra, con nota del 10.02.2016, Prot. 1465, acquisita il 11.02.2016, prot. 98255, ha ribadito il parere negativo già espresso nella succitata Conferenza di Servizi;
- che l'Ente Riserve Naturali Foce Sele, Tanagro Monti Eremita, Marzano, con nota del 11.02.2016, Prot. n. 48, acquisita il 12.02.2016, prot. 100430, ha ribadito il parere contrario già espresso in Conferenza di Servizi, invitando l'Ufficio procedente , ai sensi dell'art. 14 quater, comma 3, della L. 241/90, all'annullamento in autotutela del provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi e di rimettere la questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri per la pronuncia in merito;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Provinciale di Salerno Settore Ambiente Servizio Rifiuti e Bonifiche, è risultata assente ad entrambe le sedute della Conferenza di Servizi , e ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis, della L. 241/90 e s.m.i., ne è stato acquisito l'assenso, anche con riferimento all'apposita certificazione attestante la regolarità dell'attività di gestione dei rifiuti, il rispetto delle prescrizioni e quant'altro disposto dall'art. 197 del D.Lgs 152/06, ai sensi della Parte Terza, dell'Allegato alla D.G.R.C. n. 81/2015;

TENUTO CONTO

- che il Consorzio Gestione e Servizi CGS Salerno s.r.l. Unipersonale , ha trasmesso in data 04.02.2016 prot 79466 ricevuta di avvenuta consegna all'ARPAC in data 01.02.2016, della copia dell'originario progetto autorizzato a regime ordinario, ai sensi dell'art. 208, del D.Lgs 152/06;
- che il Consorzio Gestione e Servizi CGS Salerno s.r.l. Unipersonale in data 16.02.2016, prot. 107365 ha trasmesso, appendice alla polizza fidejussoria n° 332404504 stipulata con la Società HDI Assicurazioni S.p.a., a favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania, con decorrenza della garanzia dal 27.01.2016 al 27.01.2027;
- che allo stato l'ARPAC non ha fatto pervenire osservazioni o prescrizioni come chiesto in Conferenza di Servizi del 20.01.2016;
- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 20.01.2016, gli Enti assenti non hanno fatto pervenire osservazioni ostative al rilascio del presente provvedimento;

CONSIDERATO che l'autorizzazione all'esercizio di siffatti impianti, ai sensi dell' art. 208, comma 12, D. Lgs. 152/06 e della D.G.R. 81/2015, è rilasciata per un periodo di anni 10, previa copertura assicurativa di almeno 11anni;

RIBADITO

- che quanto riportato dal Comune di Oliveto Citra e dall' Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita e Marzano, nei pareri espressi e nelle successive citate note, esprime una totale contrarietà all'esercizio ed alla gestione dei rifiuti nell'impianto di che trattasi, e non recano le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie (o eventuali prescrizioni)ai fini dell'assenso, richieste, pena di inammissibilità all'art. 14-quater, comma 1, della L. 241/90 e s.m.i., con la conseguente non applicabilità del successivo comma 3;
- che agli atti altresì, non si rinvenivano da parte dei predetti Enti, ricorsi giurisdizionali avverso i citati provvedimenti autorizzativi che hanno consentito l'esercizio sino al 21.01.2016;

RILEVATO

- che le criticità ambientali sollevate dai citati Enti nei suddetti pareri e note, impongono la modifica delle prescrizioni autorizzative originariamente imposte, in particolare in merito alle emissioni odorigene, attraverso l'implementazione di apposite misure per il loro monitoraggio, delle emissioni in atmosfera in particolare di quelle diffuse, nonché delle emissioni sonore, in conformità all'art. 208, comma 12, ultimo capoverso, del D.Lgs 152/06;

- che l'impianto di che trattasi, in ragione di una richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per incremento delle quantità trattate, ha conseguito il favorevole giudizio di Compatibilità Ambientale (VIA) integrata con la valutazione di incidenza di cui al D.D. n. 168 del 29.11.2013 della Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema;

DATO ATTO altresì che la ditta Consorzio Gestione e Servizi CGS Salerno s.r.l. Unipersonale, nella relazione tecnica a firma del prof. ing. Vincenzo Belgiorno, tav. D. 2, prot. n. 515421, del 24.07.2014, par. 6.3 del progetto di richiesta AIA, per incremento delle quantità trattate, ha riferito che le emissioni in atmosfera sono riconducibili alle emissioni diffuse;

RITENUTO che occorre concedere il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto de quo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e della D.G.R.C. n. 81/2015, conglobando in esso le informazioni progettuali presentate per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (istanza del 18.04.2012, prot. 300000 ed integrazioni del 07.03.2014, prot. 0163670, e del 24.07.2014, prot. 0515421), relativamente allo scarico di emergenza in corpo idrico superficiale, alle emissioni in atmosfera diffuse, anche con riferimento alla novella legislativa di cui al D.Lgs 128/2010 del D.Lgs 152/06, ed alle emissioni sonore;

RICHIAMATO l'art. 177, comma 2, del D.Lgs 152/06 "la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse";

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa ing. Giovanni Galiano

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

RINNOVARE, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D. Lgs. 152/06, **fino al 26.01.2026** la durata dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento di rifiuti liquidi compatibili con il ciclo depurativo dei fanghi attivi, alla ditta **Consorzio Gestione e Servizi CGS Salerno s.r.l. Unipersonale**, con sede legale nel Comune di Salerno, Via Diomede Cioffi ed impianto nel Comune di Oliveto Citra, Zona Industriale.

STABILIRE che il presente provvedimento autorizzativo è rinnovabile con le modalità di cui alla Parte III, all'Allegato 1 alla D.G.R.C. 81/2015 e dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs 152/06;

CONFERMARE che i rifiuti che possono essere trattati nell'impianto, con limite non superiore di 50 tonn/giorno, sono identificati dalle seguenti tipologie di CER:

CER	
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020106	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

020204	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
020305	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti
02403	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020502	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020603	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020705	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti
040104	liquido di concia contenente cromo
040105	liquido di concia non contenente cromo
040217	tinture e pigmenti diversi da quelli di cui alla voce 040216
050114	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
060314	sali e loro soluzioni diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313
080120	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici diverse da quelli di cui alla voce 080119
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
080203	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
080307	fanghi acquosi contenenti inchiostro
080308	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
080315	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314
080414	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413
080416	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415
120115	fanghi di lavorazione diversi da quelli di cui alla voce 120114
161002	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001
161004	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003
190603	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
190605	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
190805	fanghi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane
190809	miscele di oli e grassi prodotti dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813

190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
200304	fanghi delle fosse settiche
200306	rifiuti della pulizia delle fognature

PRECISARE che:

- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori, la dispersione di aerosol e di polveri;
- la Ditta dovrà trasmettere annualmente, a questa U.O.D., il MUD al fine di verificare il rispetto dei quantitativi di rifiuti autorizzati con il presente provvedimento;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
- eventuali rifiuti pericolosi, che dovessero inavvertitamente entrare nell'impianto dovranno essere allontanati immediatamente verso gli impianti autorizzati al loro trattamento;
- la Ditta è tenuta a presentare a questa U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento, un piano di ripristino ambientale, relativo alla cessazione dell'attività di gestione rifiuti, fermo restando il proseguimento delle attività di gestione acque reflue industriali;
- la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione;
- la Ditta è tenuta all'osservanza di tutte le norme nazionali, regionali e provinciali e delle prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti.

STABILIRE l'obbligo:

- di effettuare con le modalità e frequenza previsti nel Piano di Monitoraggio (allegato 1) al presente provvedimento, le analisi delle emissioni in atmosfera espresse in concentrazione (mg/Nmc) ed odorigene espresse in UOs/s, nei punti emissivi individuati nella planimetria dedicata (allegato 2);
- con frequenza biennale, un rilevamento complessivo del rumore che si genera nell'impianto e degli effetti sull'ambiente circostante;

PRENDERE ATTO

- che le acque reflue depurate vengono collettate verso la condotta fognaria in gestione del CGS, denominata SNAM, e da qui inviate all'impianto di depurazione C.G.S. di Battipaglia, ove subiscono un ulteriore processo depurativo prima dello scarico finale in corpo idrico ricettore;

- che solo in caso di avaria della condotta consortile diretta nell'impianto di depurazione di Battipaglia lo scarico delle acque reflue prodotte dall'impianto già depurate, potranno essere recapitate con portata max di 35 l/sec in corpo idrico superficiale ricadente nel bacino idrografico del Fiume Sele di cui alle autorizzazioni allo scarico di emergenza già rilasciate dalla Provincia di Salerno con provvedimenti n. 08/02 del 21.02.2002, n. 127/05 del 29.06.2005 e n.126/09 del 05.08.2009, con le seguenti prescrizioni:

1. lo scarico deve costantemente rispettare le prescrizioni e le modalità stabilite dal D.Lgs 152/06 e mantenersi entro i limiti qualitativi previsti dalla Tab. 3, dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per lo scarico in corpo idrico superficiale. Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
2. conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso il pozzetto d'ispezione;
3. rispetto delle prescrizioni tecniche di dettaglio che il Gestore ha impartito all'atto della regolarizzazione dell'allacciamento;
4. conformità del sistema complessivo dello scarico agli elaborati grafici e descrittivi allegati al

- progetto presentato con istanza AIA del 18.04.2012, prot. 300000 ed integrazioni del 07.03.2014, prot. 0163670, e del 24.07.2014, prot. 0515421;
5. gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
6. il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
- a) è tassativamente vietato lo scarico in corpo idrico superficiale di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - reflui con temperatura superiore ai 35°C;
 - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. L.gs 52 del 3/2/1997 e s.m.i.;*
 - b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nel corpo idrico superficiale;
 - c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico;
 - d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in corpo idrico superficiale;
 - e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di

- manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
- f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
7. nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs 152/2006;
8. il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, **ogni qual volta dovesse essere attivato lo scarico**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, "colonna acque superficiali", vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". Le certificazioni analitiche dovranno essere trasmesse alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, ed al Comune di Oliveto Citra, entro 10g dalla data di certificazione;
9. il presente scarico di emergenza è assentito ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie, ivi compresa l'eventuale verifica idraulica;
10. In caso di attivazione del presente scarico di emergenza, dovrà essere interrotto il conferimento dei rifiuti liquidi fino al ripristino del normale funzionamento dell'impianto.

DI DEMANDARE

- alla Provincia di Salerno ai sensi dell'art. 197, del D.Lgs 152/06, le attività di controllo del corretto esercizio dell'impianto;
- al Dipartimento ARPAC di Salerno, ai sensi della L. Regionale n. 10/98, il controllo del monitoraggio e la valutazione tecnica degli esiti relativamente all'emissioni odorigene , alle emissioni diffuse in atmosfera ed emissioni sonore di cui agli allegati 1 e 2;

PRECISARE che in caso di rinuncia all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti liquidi di cui al presente provvedimento, per il prosieguimento delle attività legate alla depurazione delle acque reflue industriali del distretto di Oliveto Citra, la Ditta Consorzio Gestione e Servizi CGS Salerno s.r.l. Unipersonale , dovrà munirsi di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013;

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente Decreto alla ditta Consorzio Gestione e Servizi CGS Salerno s.r.l. Unipersonale, con sede legale nel Comune di Salerno, Via Diomede Cioffi.

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Oliveto Citra, all'Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita e Marzano, alla Soprintendenza BAP Salerno e Avellino, all'Ato Sele, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C di Salerno, all'ASL Salerno, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Antonello Barretta